

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 42-63592/2008

OGGETTO: Progetto: *Recupero delle soluzioni esauste dei propri clienti*
Comune: *Rosta (TO)*
Proponente: ELKEM S.R.L.
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 07/08/2008 la Elkem s.r.l. (di seguito denominata Elkem), con sede legale in Rosta, Strada Banchette n. 1 , Codice Fiscale e Partita IVA 07139900018, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto preliminare di "Recupero delle soluzioni esauste dei propri clienti" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 bis dell'Allegato B2 ex L.R. 40/98 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 23/10/2008 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 26/11/2008 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;

Rilevato che:***Localizzazione e stato di fatto***

- lo stabilimento, composto da due fabbricati, è ubicato nel Comune di Rosta (TO) in strada Banchette, 1, nella zona industriale sita al confine con Rivoli sulla strada statale n. 25;
- il fabbricato "A" ha una dimensione di circa 900 mq, è pavimentato in conglomerato cementizio, e chiuso su quattro lati. In questo stabile avviene l'attuale produzione della ditta;
- il fabbricato "B" ha dimensioni di circa 675 mq anch'esso pavimentato in conglomerato cementizio e dotato di opportuna impermeabilizzazione nel quale avviene attualmente la produzione e sarà dedicata una porzione di area allo stoccaggio delle soluzioni esauste;
- la Elkem nasce nel 1996 come azienda di commercio di prodotti chimici utilizzati nella fabbricazione dei circuiti stampati e alla fine del 2002 si trasferisce nel sito di Rosta.; nell'aprile del 2004 inizia la produzione di formulati per la chimica fine, con particolare riferimento al settore dei circuiti stampati e dell'elettronica (liquido di incisione ammoniacale del rame dei circuiti);
- il liquido esaurito chimicamente è una soluzione cuproammoniacale contenente da 130 a 150 g/l di Rame disciolto sotto forma di rame ossicloruro (CAS n° 1332-40-7) in soluzione di ammoniaca;

Progetto

- attualmente tutti i clienti della ditta Elkem conferiscono l'esausto a ditte smaltitrici del rifiuto con conseguente perdita totale di valore del contenuto in Rame e aumento dei costi ambientali per la formulazione di nuovo prodotto da materie prime nuove;
- la ditta Elkem ha scelto di attuare questo progetto per evitare che le soluzioni esauste derivanti dall'uso dei prodotti commercializzati dalla ditta siano in gran parte destinate allo smaltimento;
- i clienti non sono in grado di recuperare questi prodotti in loco e il mercato attuale dispone solamente di alcune grandi aziende che sono in grado di recuperare i prodotti da loro stessi commercializzati e, se derivanti da altri fornitori, quelli già resi omogenei al trattamento. Le ditte che si occupano della omogeneizzazione sono poche e forniscono il servizio solo per i loro prodotti e quindi alla clientela riservata;
- le cisternette in arrivo, rivestite con intelaiatura in ferro, saranno stoccate una sopra l'altra, fino ad un massimo di 3 piani. E' prevista una capacità di stoccaggio massima di 30 t, in cisternette da 1mc ciascuna, con frequenza di movimentazione di circa 20-30 t/mese;
- la Elkem si propone di ritirare queste soluzioni dalla propria clientela in due differenti modi e di renderle idonee al recupero secondo due modalità:
- Soluzione 1: poiché i liquidi che vengono ritirati dal cliente non hanno tutti la stessa composizione a causa dei differenti processi di utilizzo, è necessario operare delle correzioni al fine di rendere omogenee fra loro le soluzioni, caratteristica fondamentale per permetterne il recupero. L'operazione viene compiuta, cisternetta per cisternetta, aggiungendo miscele dosate di Acido Cloridrico e Cloruro Rameico a seconda delle necessità in modo di arrivare ad un pH circa 8,5 e un contenuto di rame di almeno 150 g/l. Tale soluzione è perseguibile da subito. Quando tutte le cisternette sono pronte vengono spedite a impianti che siano in grado di compiere le operazioni di recupero;
- Soluzione 2: si trattano le soluzioni esauste con acqua in modo da far precipitare l'ossicloruro di rame effettuando poi una filtrazione con filtropressa ed una essiccazione in forno. Il risultato è l'ossicloruro di Rame in polvere impiegabile come anticrittorganico in agricoltura. Il liquido residuo (acqua + ammoniaca) prodotto dall'essiccazione, a cui verrà aggiunto Ammonio Cloruro, servirà a ricreare liquido fresco per successivi impieghi. Questa soluzione è attuabile in tempi più lunghi della precedente perché necessita di un minimo di impiantistica;
- la Società Elkem è l'agente per l'Italia del processo Mecer, processo che normalmente viene proposto al cliente per effettuare una rigenerazione delle soluzioni e recupero del rame in continuo con il processo produttivo. Si è ipotizzata la possibilità di dotarsi di un macchinario

simile ed effettuare il trattamento, con recupero totale del rame, presso lo stabilimento Elkan. Tale ipotesi è stata però al momento scartata perché richiede un impegno economico considerevole e presenta delle problematiche a livello di gestione del processo;

- in sede di Conferenza dei Servizi l'azienda ha dichiarato l'intenzione di chiedere autorizzazione per le attività previste sia nella soluzione 1 che nella 2, inizialmente attuando la soluzione 1 e nel frattempo, verificato il mercato, attrezzarsi per effettuare il recupero in azienda (soluzione 2);

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota dell'A.R.P.A. – Dipartimento di Torino;
- nota del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino
- nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della provincia di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista **amministrativo/autorizzatorio:**

- l'azienda attualmente è dotata di autorizzazione sanitaria (n. 5 e n. 7) rilasciate dal Comune di Rosta ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Comunale di Igiene per l'esercizio dell'attività di produzione di prodotti chimici per galvanica ed elettronica;
- da quanto dichiarato in conferenza dei Servizi la potenzialità dell'impianto calcolata come massima capacità di trattamento giornaliera, sarà al di sotto delle 10 t/giorno (circa 30 t/mese) e quindi l'intervento non rientra all'interno del punto 5.1. dell'Allegato I al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con la potenzialità dichiarata l'intervento proterà seguire l'iter procedurale ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti (Parte quarta Titolo I Capo IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- l'Impresa parrebbe ricadere nelle more della Parte V del D.Lgs. 152/2006 "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti in attività" e pertanto soggetta ad essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 del medesimo Decreto;

2. dal punto di vista della **pianificazione territoriale:**

Vincoli e fasce di rispetto

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto;

Piano Regolatore Generale del Comune di Rosta

- l'area è identificata come zona B.I "aree edificate in ambito consolidato con insediamenti a prevalente destinazione produttiva, commerciale, artigianale e terziaria";
- il Comune di Rosta con nota prot. n. 8367 del 25/11/2008 ha espresso parere dal punto di vista urbanistico: "l'intervento è conforme ai contenuti dello strumento urbanistico vigente rammentando che ai sensi dell'art. 23.9.I comma 15 delle NTA del PRGC non è consentito l'insediamento di industrie insalubri";
- a tal proposito l'azienda dichiara a pag. 7 della relazione tecnica "benché l'attività che la ditta Elkem andrebbe ad attivare potrebbe essere classificata come industria insalubre di prima classe, per quanto previsto dal DM 5/9/94 dove all'allegato riporta genericamente le attività "101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al DPR 915/82, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni", l'attività, pur definita legislativamente come "recupero rifiuto", nell'operatività è una attività di formulazione

chimica, che non comporta variazioni all'attuale ciclo produttivo, che già prevede in sito un'attività definita di tipo insalubre. La differenza sostanziale è che per questa attività di "recupero" non si utilizzano le materie prime, come nella normale attività, ma questo liquido esausto, considerato rifiuto. Per tale motivazione si ritiene che l'attività possa essere esercitata anche in presenza di questo vincolo";

- in sede di Conferenza dei Servizi il Comune si è espresso in modo favorevole sullo svolgimento delle operazioni in quanto attività esistente già autorizzata dal Comune, in accordo quindi con quanto dichiarato dal proponente;

3. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- l'attività verrebbe inserita all'interno dello stabilimento in cui attualmente avviene la produzione di soluzioni di incisione dei circuiti stampati e l'intervento non comporta una variazione sostanziale delle attività svolte nel sito; l'attività di recupero del prodotto non si differenzia dalla stessa attività di produzione se non per il fatto che la materia prima non è costituita da sostanze chimiche "nuove" ma si utilizzeranno i prodotti ormai esauriti delle ditte fabbricanti di circuiti stampati;
- la soluzione 2 consente il recupero del contenuto di rame presente nelle soluzioni esauste generando dal processo ossicloruro di rame utilizzabile come anticrittogamico e una soluzione ammoniacale utilizzabile per la predisposizione del liquido di incisione "fresco"; tale attività si configura come operazione di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (punto R5 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- i rifiuti sono identificabili con i codici CER:

060313 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13

- la documentazione presentata, trattandosi di un progetto preliminare, non consente di valutare approfonditamente alcuni aspetti tecnici dell'impianto quali le emissioni in atmosfera, nonché i rendimenti ed i successivi trattamenti a cui devono essere sottoposte le soluzioni di spremitura al fine di essere riutilizzate come materie prime secondarie;
- è necessario che l'apposita istanza corredata di tutta la documentazione necessaria compreso il progetto definitivo dell'opera, dal quale si evincano le caratteristiche tecniche dell'impianto;
- inoltre, si rileva la necessità, in fase di progettazione definitiva, di valutare la tecnologia e il dimensionamento dell'impianto di abbattimento emissioni, prendendo in considerazione la necessità di captare anche le emissioni provenienti dalla fase di filtropressatura;
- sotto questo aspetto, dall'analisi della documentazione descrittiva delle operazioni condotte non si è in grado di formulare prescrizioni e limiti di concentrazione di inquinanti gassosi emessi in atmosfera;
- le fasi descritte sono carenti relativamente alla spiegazione della formazione e captazione verso l'esterno dell'ambiente di lavoro degli effluenti gassosi inquinanti;
- si suggerisce pertanto di seguire il modello della circolare 16 eco, scaricabile da internet all'indirizzo http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/index per redarre un documento d'insieme che partendo da informazioni operative, arrivi alla definizione dei principali inquinanti in emissione e dei sistemi di abbattimento previsti, col il relativo coefficiente di abbattimento, volti a limitare le emissioni stesse;

4. dal punto di vista **ambientale**:

- il sito di ubicazione dell'impianto non presenta particolari problematiche dal punto di vista ambientale e territoriale;
- la soluzione 2 è quella che dà più garanzie dal punto di vista ambientale perché consentirebbe di completare all'interno dell'azienda il ciclo di recupero, evitando ulteriori movimentazioni del materiale trattato;

- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- trattandosi di processi effettuati su sostanze analoghe a quelle già gestite nell'attuale ciclo produttivo dell'azienda la realizzazione e l'esercizio dell'impianto non comportino impatti aggiuntivi rilevanti rispetto alla situazione attuale;
- si concorda, inoltre, con l'azienda sull'opportunità economica e ambientale di procedere al recupero del rame dalle soluzioni anziché al suo smaltimento definitivo: tale proposta è infatti in linea con le direttive comunitarie che privilegiano il recupero dei rifiuti qualora tecnicamente ed economicamente sostenibile;
- relativamente alle operazioni di recupero dell'ossicloruro di rame che si intendono mettere in atto, si sottolinea quanto segue:
 - ✓ il rame ha riacquisito, soprattutto nell'ultimo decennio, il suo antico ruolo di anticrittogamico per eccellenza in agricoltura, in special modo in viticoltura, grazie al potere batteriostatico ad altri indiscussi pregi, ciononostante dal punto di vista tossicologico ed ambientale è un fitofarmaco a base di un metallo pesante (rame) e quindi accumulabile nell'ambiente;
 - ✓ l'aspetto maggiormente problematico è quello dell'accumulo nei suoli, che risulta essere un fenomeno irreversibile, in grado di compromettere la fertilità stessa del suolo. A causa del riscontro di tossicità non trascurabile per le piante coltivate in simili terreni, alcuni Paesi europei, quali Svizzera e Germania, hanno posto dei limiti all'impiego dei rameici nella coltivazione biologica della vite;
- alla luce di queste considerazioni si consiglia di valutare anche altre ipotesi di impiego del rame, sempre sotto forma di ossido, quali il riutilizzo nella fabbricazione delle ceramiche, in vetreria e smalteria;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Ritenuto che:

- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- definire con esattezza i codici CER in ingresso all'impianto e precisare, per le Soluzioni 1 e 2, in quale regime normativo rientreranno i prodotti in uscita dall'impianto;
- valutare la tecnologia e il dimensionamento dell'impianto di abbattimento emissioni, prendendo in considerazione la necessità di captare anche le emissioni provenienti dalla fase di filtropressatura;
- valutare anche altre ipotesi di impiego del rame, sempre sotto forma di ossido, quali il riutilizzo nella fabbricazione delle ceramiche, in vetreria e smalteria, piuttosto che come anticrittogamico;
- descrizione l'intero ciclo produttivo, utilizzando il modello della circolare 16 eco già citato e verificare la necessità di conseguire autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- in particolare:
 - ✓ tutte le operazioni di travaso e/o omogenizzazione e di filtropressatura dovranno essere svolte in area confinata, sotto cappa dotata di adeguato impianto di abbattimento;
 - ✓ la tipologia delle scaffalature che verranno utilizzate dovranno essere dotate di bacino di contenimento;
 - ✓ le aree di movimentazione dovranno essere dotate di strutture atte a contenere eventuali sversamenti (cordolature ed adeguate pendenze);
- al momento dell'avvio delle operazioni previste nella Soluzione 2 darne comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Adempimenti

- è necessario che venga inoltrata apposita istanza ai sensi della normativa vigente in materia in materia di rifiuti (Parte quarta Titolo I Capo IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) corredata di tutta la documentazione necessaria compreso il progetto definitivo dell'opera, dal quale si evincano le caratteristiche tecniche dell'impianto;
- presentare, se necessario, istanza per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà essere presentato all'ente titolare per l'approvazione il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;

- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Recupero delle soluzioni esauste dei propri clienti*” presentato dalla Società Elkem s.r.l. (di seguito denominata Elkem), con sede legale in Rosta, Strada Banchette n. 1 , Codice Fiscale e Partita IVA 07139900018, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 18/12/2008

SC

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina